



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ADERENTE ALLA CONFAPI

REDAZIONE DEL LIBRO INVENTARI

Il libro degli inventari è previsto dalle disposizioni civilistiche, in particolare dall'articolo 2217 c.c., il quale dispone che il libro inventari vada redatto in sede di inizio attività, e successivamente ogni anno. Il libro inventari è di norma obbligatorio per i soggetti in contabilità ordinaria. Sono tenuti alla contabilità ordinaria :

- le società e gli enti soggetti all'Irpeg,
- le società di persone e gli imprenditori individuali con ricavi superiori a 600 milioni di lire se l'attività ha come oggetto la prestazione di servizi, oppure superiori a 1 miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività,
- le società di persone e imprenditori individuali, con ricavi inferiori a quelli appena citati, che hanno optato per tale contabilità.

Il libro inventari deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e passività dell'imprenditore estranee all'impresa. Oltre agli elementi prescritti dal codice civile, l'inventario deve indicare ai sensi dell'articolo 15 del DPR. 600/1973 la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, ed il valore attribuito a ciascun gruppo. Se dall'inventario non è possibile rilevare gli elementi che costituiscono ciascun gruppo, devono essere tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria le distinte che sono servite per la sua compilazione.

Si ricorda altresì che sul libro degli inventari devono essere riportati :

- l'inventario delle attività e passività;
- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- la nota integrativa.

Il D.P.R. 9 dicembre 1996, n° 695 consente che il libro degli inventari possa venire utilizzato dalle imprese in contabilità ordinaria anche come registro dei beni ammortizzabili, effettuando le opportune annotazioni.

L'inventario deve essere **redatto** ogni anno, ai sensi dell'articolo 15 DPR 600/1973, **entro tre mesi dal termine della presentazione della dichiarazione dei redditi** ai fini delle imposte dirette e deve essere sottoscritto, ai sensi dell'art. 2217 c.c., dall'imprenditore entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Tenendo in considerazione la data di scadenza prevista per la presentazione telematica delle dichiarazioni modello Unico2001, fissata lo scorso 31 ottobre 2001, si segnala che il libro inventari, salvo casi particolari, va redatto e sottoscritto entro il prossimo **31 gennaio 2002**.

VIA F. LIPPI, 30
25134 BRESCIA
TEL. 030/23076 – FAX 030/2304108
segreteria@api.bs.it

C.F. 80017870173
P.IVA 01548020179